

Nessun risarcimento per la sospensione cautelare

di Maria Giovanna Trombetta*

L'Ordine può sospendere dall'esercizio professionale, in via cautelare, l'iscritto coinvolto in un procedimento penale. Se il professionista, successivamente assolto, lamenta un danno, il Consiglio non è tenuto al risarcimento: per la Cassazione il provvedimento dell'Ordine è comunque legittimo.



to ad accertare la mera compatibilità tra l'assoggettamento del professionista al procedimento penale e l'esercizio della professione".

A parere della Corte, si discute di una domanda di risarcimento del "danno aquiliano" (o extracontrattuale) da provvedimento illegittimo della Pubblica Amministrazione. Con riferimento a tale domanda, la Corte ha ribadito il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, nel caso in cui sia stata introdotta, innanzi al giudice ordinario, una domanda risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. (risarcimento per fatto illecito) nei confronti della Pubblica Amministrazione per illegittimo esercizio di una funzione pubblica, il giudice dovrà procedere in ordine successivo, all'accertamento in merito alla sussistenza di un evento dannoso, a stabilire se l'accertato danno sia qualificabile quale ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento, all'accertamento, sotto il profilo causale, se l'evento dannoso sia riferibile a una condotta della Pubblica Amministrazione e se l'evento dannoso sia imputabile a responsabili della P.A. **Tutto ciò richiede una penetrante indagine in ordine alla valutazione della colpa che, unitamente al dolo, costituisce il requisito essenziale della responsabilità extracontrattuale.**

La Corte ha ritenuto che, nel caso di specie tale indagine sia stata compiuta dal giudice del merito, il quale ne ha esposto i risultati attraverso una motivazione congrua e immune da vizi logici. "L'errore d'impostazione - ha continuato la Corte - nel quale incorre il ricorrente

- **Il danno conseguente alla sospensione cautelare di un professionista dall'esercizio della professione, deliberata dal Consiglio dell'Ordine a seguito del coinvolgimento del professionista in un procedimento penale, non può essere risarcito.**

È questa in sintesi la pronuncia della Suprema Corte sul ricorso per l'ottenimento del risarcimento, ex art. 2043 codice civile, presentato da un professionista nei confronti del proprio Consiglio dell'Ordine. La Corte di Cassazione (sentenza n. 16456/2009), nel rigettare il ricorso, ha precisato che "il nucleo principale della decisione poggia sul difetto di colpa a sostegno della pretesa responsabilità del Consiglio e dei suoi componenti, nell'emissione di un provvedimento che non aveva natura disciplinare, bensì cautelare e che, dunque, era diret-

consiste nell'offrire una valutazione dei fatti ex post, avente, cioè, riguardo a quelli che, nel tempo, furono gli sviluppi del procedimento penale e dello stesso procedimento cautelare (tutti a favore del giudicato che fu successivamente assolto, *nda*). Ogni valutazione sul tema deve essere, piuttosto, compiuta (...) ex ante, ossia nel momento in cui il Consiglio si trovò a deliberare in ordine alla sospensione del professionista in conseguenza della sua sottoposizione a procedimento penale ed a provvedimento restrittivo della libertà personale".

A parere della Cassazione, **il ricorrente non può pretendere che il Consiglio effettui, in sede meramente cautelare, la serie di accertamenti che sono poi stati svolti a suo**

favore dal giudice penale.

Né il ricorrente può fondatamente sostenere la sua pretesa risarcitoria in base ad una sorta di automatica conseguenza dell'annullamento del provvedimento da parte dell'organismo di giurisdizione di secondo grado (nel caso in esame il Consiglio Nazionale Forense), una volta accertata l'estraneità del professionista ai fatti contestati. Su tale punto la Corte ha ribadito il principio consolidato secondo cui è insufficiente fondare il giudizio di responsabilità della Pubblica Amministrazione sul mero annullamento del provvedimento amministrativo in sede giurisdizionale.

*Avvocato, Fnovi

LA PEC È OBBLIGATORIA ANCHE PER I VETERINARI DIPENDENTI

L'obbligo di dotarsi un indirizzo di posta elettronica certificata riguarda anche i veterinari dipendenti dalla Pubblica Amministrazione? La Legge 2/2009 al riguardo non è esplicita, perché parla, in via generale, di "professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato". La Fnovi ha pertanto interessato i responsabili del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, chiedendo di chiarire se esista una speciale disciplina per i dipendenti della PA. Il sunto dello scambio epistolare porta a concludere che l'obbligo di casella PEC è in capo a tutti i professionisti (liberi o dipendenti) iscritti all'Albo. **Il dipendente pubblico potrà attendere che sia il suo datore di lavoro pubblico a fornirgliela ma dovrà sempre comunicare all'Ordine il proprio indirizzo di PEC** (" *Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata*"). Nulla impedisce ai lavoratori dipendenti dalla PA di attivare per proprio conto una casella di PEC. Esiste del resto una procedura di affidamento in concessione del servizio di PEC ai privati cittadini che è in fase di aggiudicazione. L'espletamento della procedura di gara è previsto per fine 2009 - inizio 2010.

Dallo scambio epistolare intercorso è emerso che ai dipendenti della PA sono applicabili:

- l'art. 16-bis comma 6 del Decreto-Legge 29 Novembre 2008, n. 185: (...) "ogni amministrazione pubblica utilizza unicamente la posta elettronica certificata, (...) con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, **per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica;**

- l'art. 9 del DPCM 6 maggio 2009: i pubblici dipendenti, all'atto dell'assegnazione di una casella di PEC da parte dell'amministrazione di appartenenza, " **possono optare per l'utilizzo della stessa ai fini di cui all'art. 16-bis, comma 6, del DL 185/2008**". Per adempiere a queste finalità " **le pubbliche amministrazioni** ovvero altri soggetti pubblici da loro delegati o le loro associazioni rappresentative, mediante convenzione stipulata direttamente con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie o con l'affidatario del servizio, **definiscono le modalità, nel rispetto della normativa vigente, con le quali viene attribuita la casella di PEC ai propri dipendenti.** (Avv. M.G.T.)